

Il giorno ventisette del mese di maggio duemilaventuno, presso l'abitazione del Presidente si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Ru.De.Ri.

Sono presenti i soci:

- Mario Festa
- Alfonso Melillo
- Melania Cermola
- Pasqualina Salvatore

ed in collegamento telematico (come previsto dall'art. 16 dello statuto dell'Associazione), sono inoltre presenti i soci:

- Monica Carmen
- Valentina Anzoise
- Stefania Sardo

Alle ore 20.30, in seconda convocazione, verificato il numero legale dei soci presenti e nominato il socio Alfonso Melillo segretario verbalizzante, si aprono i lavori dell'Assemblea con le comunicazioni da parte del Presidente circa le novità normative introdotte dal Decreto Lgs n117 del 3 luglio 2017, cd. "riforma del terzo settore".

Nello specifico il Presidente si sofferma sulla necessità di approvare le modifiche allo statuto dell'Associazione previste dal suddetto D. Lgs. 117/2017, entro il termine ultimo del prossimo 31 maggio 2021.

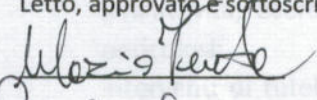
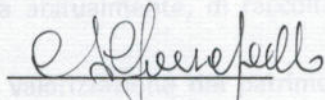
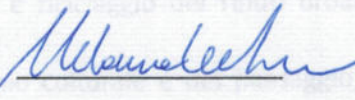
A tal proposito invita ad intervenire i membri del consiglio direttivo che già hanno effettuato uno studio preliminare delle novità normative e delle modifiche da apportare allo statuto dell'Associazione.

Si passa, pertanto, alla lettura della bozza dagli stessi consiglieri predisposta per sottoporla al vaglio dell'Assemblea.

Discussa tale bozza ed apportate le modifiche proposte e discusse, il Presidente invita i soci tutti a deliberare circa l'approvazione del nuovo statuto così modificato. L'Assemblea, all'unanimità, approva.

Terminate le operazioni di voto, Il Presidente, dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria, invitando i soci ad una prossima assemblea ordinaria per gli adempimenti di rito e per la programmazione delle attività.

Letto, approvato e sottoscritto


Mario Festa

Alfonso Melillo

Melania Cermola

In collegamento telematico si acquisiscono le sottoscrizioni verbali dei soci Anzoise, Carmen e Sardo.

Associazione di Promozione Sociale
Ru.De.Ri_Rural Design per la Rigenerazione dei territori
STATUTO

Art. 1) Costituzione

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale denominata "Ru.De.Ri: Rural Design per la Rigenerazione dei territori" ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 2) Sede e durata

L'Associazione ha sede in San Lorenzello (Benevento), via Avanti Santi, n. 32 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo secondo le finalità statutarie del successivo articolo 3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3) Finalità

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si propone di perseguire le seguenti finalità primarie:

- valorizzare e promuovere le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali di un territorio e delle comunità che lo abitano intese come beni e risorse di interesse pubblico;
- sviluppare e diffondere una nuova percezione di "paesaggio rurale" quale modello di sviluppo capace di coniugare la sostenibilità economica con la sostenibilità sociale e quella ecologica;
- promuovere, principalmente nei territori rurali e montani, una cultura dell'innovazione e della cooperazione per lo sviluppo di nuove filiere produttive nei settori dell'agricoltura e del design di prodotti e servizi.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4) Oggetto

Mano Verde

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esercitare nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale:

- promozione e organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni;
- realizzazione di piattaforme on line e off line che diventino l'interfaccia delle attività del territorio a livello locale e di promozione e scambi a livello globale;
- sviluppo di filiere produttive innovative legate al design di prodotti e di servizi;
- contribuire ad attivare processi di integrazione di filiera e più in generale processi di coinvolgimento di operatori di quei settori economici che possono essere connessi all'attività agricola in un'ottica di multifunzionalità;
- scambio di buone pratiche, laboratori, attività di formazione, informazione, riqualificazione ed orientamento per la valorizzazione delle risorse e per attivare nuovi processi socio-economici in grado di arricchire il territorio;
- promozione e realizzazione di studi, progetti, eventi, iniziative culturali e editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico);
- partecipazione a programmi operativi organizzati da enti pubblici e/o privati, italiani o stranieri;
- promozione di collaborazioni in Italia ed all'estero con enti pubblici e privati al fine di realizzare scambi di buone pratiche e implementare la formazione degli associati;
- in via non prevalente per il raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà anche promuovere: l'organizzazione di viaggi, escursioni, campi di lavoro e di studio;
- fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate.

Art. 5) Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 6) Volontariato

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) Prestazioni lavorative

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Mario Furlan

Associati

Art. 8) Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Inoltre, sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 9) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 10) Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese, ha diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e presso la sede dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art.18 del presente Statuto.

Art. 11) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 12) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, esclusione, o decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata e/o pec inviata al presidente dell'associazione.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 15) Organi dell'associazione

Mario Ferde

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Assemblea dei Soci

Art. 16) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative, e possono prendere parte all'assemblea anche per via telematica; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano e per appello nominale.

Art. 19) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 20) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- nominare ed eleggere il Presidente, il Vice Presidente, e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- nominare ed eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

Handwritten signature: Maria

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 21) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (personalmente o per delega) del 50% più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 22) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, oppure la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto. L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'articolo 36 del presente Statuto.

Art. 23) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 (quindici) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Marco Furlan

Art. 25) Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione, incluso lo stabilimento dei criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; insieme all'individuazione di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- il compimento di tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e, nel caso, la motivazione del rigetto;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate mediante email da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere designato dai presenti. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art 27) Il consiglio si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

Handwritten signature:
Marco

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 28) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 29) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 31) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 32) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 33) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 34) Regolamento attuativo

Il Consiglio Direttivo può dotarsi di apposito regolamento attuativo, che viene approvato con maggioranza assoluta in materia di:

- modalità operative delle attività;
- organizzazione per settori operativi;
- costituzione e funzionamento di gruppi di lavoro e comitati con funzione propositiva, esecutiva, consultiva, e/o attuativa;

Handwritten signature: Alessio

- istituzione e funzionamento di un ufficio di direzione e coordinamento operativo.

Patrimonio ed esercizio economico

Art 35) L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d. Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 36) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 37) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 38) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Handwritten signature: Marco Fede

Art 39) Bilancio Sociale

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 40) Rimborsi

Ogni carica del Consiglio direttivo è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 41) Prestazioni degli associati

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati.

Art. 42) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 - ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 43) Norme finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 44) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 44) Disposizioni transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Marco Ferra



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il **23 LUG 2021**

N. **1523** Mod. **3** Vol. **1**
Pagati € **200,00** decurtati **1**

☐ Potare secco Art. 3 D.Lgs 14/3/2011

Il Funzionario
D. Arcangelo Ar

Firma del
Ar

